



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA

numero 8 del 18-03-2022

SEDUTA: Pubblica - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 399 25-03-2022 al 09-04-2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

In data diciotto 18-03-2022 con inizio alle ore 18:45 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	Federico Carnevale	Presente
2.	Arcangelo Biagio Di Cola	Presente
3.	Carmine Masiello	Assente
4.	Luana Colabello	Presente
5.	Claudio De Luca	Assente
6.	Oriano Bianchi	Presente
7.	Anna Maria Ferreri	Presente
8.	Gioia Pernarella	Presente
9.	Catia Di Veglia	Presente
10.	Guglielmo Raso	Presente
11.	Ermanna Casale	Presente
12.	Gianpiero Trani	Presente
13.	Gesualdo Mirabella	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Margherita Dott.ssa Martino

Presiede Pernarella Gioia che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Vice Sindaco Di Cola come da proposta, Interviene il Consigliere Raso, il Sindaco, il Consigliere Trani, il Vicesindaco Di Cola, il Consigliere Mirabella come da trascrizione allegata, richiamate qui per intero e in ogni loro parte:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative e in particolare che con il disposto dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata estesa l'assoggettabilità dell'imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti “locazione breve”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 50/2017 per locazione breve si intendono: “ I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)...” ;

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

PRESO ATTO che spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al di sotto di tale limite;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "responsabili" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero, poiché il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce:

- per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);

- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2020;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

RICHIAMATO altresì l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

VISTO il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, predisposto dal Responsabile di Area Amministrativa e Tributi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere altresì anche all'approvazione delle tariffe esclusivamente per l'anno corrente, essendo questo l'anno di istituzione dell'imposta, come da allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 Pag. 4/5 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 con cui è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali, nonché le principali modifiche apportate con gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al DL Milleproroghe, tra cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali differito al 31 maggio 2022;
- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174, e acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3764/2022;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DI ISTITUIRE** l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1 maggio 2022;
- 3) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno per il Comune di Monte San Biagio allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno di per il Comune di Monte San Biagio allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) **DI APPROVARE**, limitatamente all'anno corrente, le tariffe per l'imposta di Soggiorno per il Comune di Monte San Biagio allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DARE ATTO** che il Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno entrerà in vigore dal 1° maggio 2022;
- 7) **DI DARE ATTO** che l'imposta di soggiorno si applica dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno, eccezione per l'anno 2022;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 9) **DI DARE ATTO** che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 10) **DI DARE ATTO** del parere dell'Organo di Revisione, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3764/2022, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 11) **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Monte San Biagio nella sezione Amministrazione Trasparente e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 12) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza di provvedere ad informare le strutture ricettive del Comune di Monte San Biagio e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell'ente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- 13) **DI DEMANDARE** al competente Ufficio tutti gli atti conseguenti.

In prosieguo, stante l'urgenza provvedere in merito, con la medesima votazione sopra riportata;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità tecnica espresso:
Favorevole
Li', 11-03-2022

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. **Dr.ssa Martina Dr.ssa Fusco**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità contabile espresso:
Favorevole
Li', 11-03-2022

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. **Dott.ssa Daniela Dott.ssa Ilario**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
Gioia Pernarella

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Margherita Dott.ssa Martino

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE**
per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2022_____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE

Margherita Dott.ssa Martino

Che è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2022

Immediatamente Esecutiva (art.134 – coma 4 – D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Margherita Dott.ssa Martino

***** COPIA USO AMMINISTRATIVO *****

MONTE SAN BIAGIO, 25-03-2022